

KOINOS LOGOS

*Collana di studi di Filologia, Archeologia, Storia, Scienza e Società del mondo antico
Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara*

17

Collana diretta da

Umberto Bultrighini – Giulio Lucchetta

Comitato Scientifico

Cinzia Bearzot – Lucio Bertelli – Enrico Berti

Maurizio Bettini – Roger W. Brock – Paul Cartledge – Silvio Cataldi

Alessandra Coppola – Elisabetta Dimauro – Martin Dreher – Giulio Firpo

Emilio Galvagno – Giovanni Giorgini – Manuel Knoll – Jean-Louis Labarrière

François Prost – Wolfgang Schuller – Michael Segre

Volume pubblicato con il contributo del Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

La Editrice Carabba attua procedure di selezione editoriale e risponde ai criteri di internazionalizzazione IAP (Scientific Academic Publisher), ESI (Edizioni Scientifiche Internazionali)

Collana: KOINOS LOGOS

Autore: (a c. di) Umberto Bultrighini-Elisabetta Dimauro

Titolo: *Pensare Giustizia tra Antico e Contemporaneo*

ISBN: 978-88-6344-552-7

In copertina: *Vultus Trifrons* (1980), olio su tela, opera di Bruno Di Pietro

© Copyright by
Casa Editrice Carabba srl
Lanciano, 2019

Printed in Italy

PENSARE GIUSTIZIA
TRA ANTICO E
CONTEMPORANEO

a cura di

Umberto Bultrighini

Elisabetta Dimauro

CARABBA

Introduzione

ELISABETTA DIMAURO

*Confronto di voci sulla giustizia tra antico e contemporaneo.
Bilancio e riflessioni*

Pensare giustizia: la tematica proposta in questo volume miscelaneo, che raccoglie in parte i contributi di studiosi che hanno dato vita all'omonimo Convegno Internazionale di Studi (Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, maggio 2018), è stata concepita come sede di confronto, con chiara finalità interdisciplinare, tra opinioni di specialisti di ambiti diversi accomunati da un obbiettivo di partenza: scandagliare, a partire dalle origini della cultura e della civiltà occidentale, le manifestazioni di un immaginario della giustizia che appare sin dai primordi orientato a stabilirne e veicolare una definizione. Si tratta di una definizione che, riguardando una componente ineliminabile di qualsiasi forma di vita associata, si fonda sull'interazione con due grandi categorie concettuali: una per così dire 'alta', l'etica, nel caso specifico l'etica della verità (un'esigenza primaria che la giustizia condivide con la storia, e la storiografia); e l'altra, frutto di una necessità storica, ineluttabile e in qualche modo ingombrante, la politica.

Giustizia e potere, giustizia e società costituiscono due coppie che nella forma mentale greca evocano il referente immediato della *pólis*, a partire dalla scena di giudizio nella città in pace dello scudo di Achille in Omero e dall'ingiustizia cronica perpetrata dai *basileîs dorophágoi* in Esiodo¹.

Determinare quanto di tutto ciò si sia conservato in una complessa stratificazione secolare e quanto abbia ancora un significato o un riflesso

¹ Vd. oltre, § 2.

nelle moderne analisi giuridiche, antropologiche e sociologiche, è una sorta di allettante sfida che in questa occasione si sono proposti di affrontare studiosi dell'antichità e studiosi di altre aree disciplinari.

Nell'insieme, il confronto a più voci in prospettiva diacronica ha consentito di mettere a fuoco alcuni aspetti sintomatici, in termini sia di stabilità sia di variabilità, del rapporto che intercorre da sempre tra l'individuo, nella sua dimensione sociale, e la giustizia. Sono aspetti che emergono nella loro valenza autonoma, ma nel contempo appaiono connotati da un forte grado di interazione reciproca.

1. *Rappresentazioni e definizioni*

La personificazione dell'idea di giustizia, e nello specifico del termine *dike* che in generale si riconosce attinente al complesso di normative di cui il consorzio umano è insieme soggetto ed oggetto, risponde ad un'esigenza avvertita dalla coscienza greca sicuramente a partire da Esiodo (come ben focalizzato nel contributo di Amedeo Visconti, *Divinità greche della giustizia. Osservazioni su Dike nelle Opere e giorni di Esiodo*, pp. 97-112, su cui vd. oltre nel testo). La prima cosa da osservare, ritengo, è che a questa esigenza di esprimere per la giustizia una rappresentazione, con relativa attribuzione di statuto divino, e di fornirne una definizione, i Greci hanno dato risposte non omogenee e non del tutto coerenti. Ciò potrebbe denotare una difficoltà nell'inquadrare qualcosa che dovrebbe essere, sulla carta, di percezione immediata ed univoca. La prima oscillazione, o dicotomia, nel modo di intendere il concetto di giustizia introdotta dal mondo greco, con ampia fortuna successiva, è tra la nozione etica e quella specificamente giuridica di *dike*: un fatto ben riscontrabile sia nelle attestazioni letterarie sia in quelle iconografiche.

Nel momento in cui si sposta la focalizzazione sulla nozione di giustizia dal piano dell'inquadramento delle connotazioni specifiche e della natura del concetto a quello dell'attribuzione di una (presunta) titolarità innata in un soggetto investito di potere (in genere politico), è chiaro che l'aspetto giuridico oggettivo (o che oggettivo dovrebbe essere) viene di fatto scalzato dalla centralità assegnata all'aspetto etico; quest'ultimo, come è evidente, è inoltre connotato da variabilità e adattabilità

alle esigenze della propaganda del momento (cfr. oltre, § 5). La fortuna di questa tendenza è ben verificabile soprattutto in ambiente romano, e un esempio rilevante evocato in questo volume è costituito dall'indagine di Francesco Arcaria sull'idea di 'iustitia' di Plinio il Giovane (*La iustitia di Plinio il Giovane*, pp. 347-408). Lo slittamento dell'idea di *iustitia*, nell'uso pliniano, da un piano tecnico-giuridico ad uno etico-politico, con implicazioni e per motivazioni propagandistiche, è funzionale ad un «ideale di 'etica politica, sociale ed economica' del potere», che partendo da presupposti filosofici sfocia nella perfetta corrispondenza con una virtù morale; è il senso di giustizia e la sua applicazione nella pratica di governo, di cui Traiano costituisce paradigma eccellente. Un altro caso esplicito di 'paradigma riconosciuto' è quello di Terenzio Marciano, evergete di rango equestre e governatore di *Lycia et Pamphylia* nell'età di Probo. La documentazione epigrafica che lo riguarda, raccolta e analizzata da Gaetano Arena, consente di inquadrare la δικαιοσύνη, di cui gli viene accreditata l'eccellenza, sia in un ambito pubblico sia in un ambito privato: è, insieme, "amministrazione della giustizia" e "condotta eticamente irreprensibile" (*Un governatore equestre fra rettitudine e diritto: la "giustizia" di Terenzio Marciano*, pp. 511-537).

Un paradigma di età successiva, Costantino, rappresenta un momento terminale di soggettivazione della *iustitia*. Testi i *Panegyrici Latini* e Ammiano, l'età dei Costantinidi, nel bagaglio delle *virtutes* attribuite all'imperatore, vede compreso, in linea con la concezione del sovrano come *nómos émpsychos*, «un potere legittimato da un intervento soprannaturale e in esso concretato, in grado di comandare alla legge» (Claudia Giuffrida, *La iustitia nei Panegyrici Latini. Pensare giustizia nell'era dei Costantinidi*, pp. 565-608). La valenza oggettiva e autonoma di *Dike* è in ogni caso documentata in un'iconografia (attestata non solo dalle fonti), con una varietà tipologica di soggetti e attributi; a questa dinamica sono dedicati i contributi di Oliva Menozzi (*Themis, dike e dikaiosyne: iconografia, culti e santuari nel mondo greco*, pp. 293-315), di Maria Cristina Mancini (*Iustitia, aequitas, Iuno moneta, giustizia: iconografia e attributi nel mondo romano e medievale*, pp. 609-627), e di Aglaia McClintock (*Come Nemesis rubò a Dike la bilancia*, pp. 329-346). La Menozzi sottolinea l'interrelazione tra le variazioni di attributi e caratteristiche nella rappresentazione 'oggettiva' e autonoma di *Dike* e le dinamiche evolutive del mondo greco; e collega lo sviluppo

dell'iconografia di *Dikaiosyne* in età ellenistica e in ambiente alessandrino con l'influsso della cultura dell'Egitto faraonico, in un articolato gioco sincretistico che vede coinvolti, accanto alla divinità greca della giustizia, le egizie Iside e Maat. Il sincretismo viene utilizzato con valenza propagandistica dai Tolemei, come mostra, in particolare, l'adozione da parte di Cleopatra III degli epiteti *Philometor Soteira Dikaiosyne Nikephoros*. Nel contributo della Menozzi è introdotta anche la problematica relativa alla nota rappresentazione di *Dike* che aggredisce *Adikia*, la cui raffigurazione sull'arca di Cipselo è ricordata da Pausania² ed è presente su un'anfora più o meno coeva (VI sec. a.C.) conservata al Kunsthistorisches Museum di Vienna. Si tratta di un importante indizio per quello che riguarda il carattere 'dualistico congenito' della Giustizia nella mentalità greca, su cui torneremo al prossimo paragrafo. Una spiccata funzione propagandistica hanno svolto in età imperiale le monete, per la loro ovvia pervasività: nel suo contributo, la Mancini esamina i casi rilevanti in cui le rappresentazioni iconografiche presenti sulle emissioni monetarie hanno l'obiettivo principale di rimarcare le *virtutes* del *princeps*; tra esse, un posto di rilievo occupava la *iustitia*, accanto, in particolare, alla *pax romana*. Ciò, a partire dalla formulazione della *Iustitia Augusti*, immagine-simbolo che conobbe una forte continuità. La contiguità con *Aequitas* spiana la strada all'idea che la Giustizia dovesse essere considerata una manifestazione dell'*aequitas* divina, una concezione che ebbe piena espressione nell'immaginario cristiano medievale. Appare particolarmente significativo il ricorso alla figura dell'Arcangelo Michele e poi, con Giotto nella Cappella degli Scrovegni, alla commistione analogica di attributi con la Vergine Maria; in questi casi l'attributo della bilancia accanto alla spada appare in stretta connessione con la messa in gioco simbolica di una psicostasia destinata al premio o alla punizione inflessibile. Il processo che porta all'affermazione della bilancia come metafora consolidata della giustizia è indagato dalla McClintock. Il momento è quello della diffusione del culto della dea greca *Nemesis*; il luogo, in particolare, gli spazi dedicati alle esecuzioni capitali, gli anfiteatri delle province. Qui sembra essere nata l'associazione di spada e bilancia. In realtà, «nell'esperienza romana solo *Nemesis* sembra essere in grado di ricoprire il ruolo di giustizia cosmica, vera divinità rispetto alle mere astr-

² PAUS.V 18, 2.

zioni (spesso propagandistiche) delle virtù dell'*optimus princeps*»; è una divinità che compare però solo in epoca imperiale, mentre nella Roma repubblicana è assente «una rappresentazione centralizzata dell'ordine divino e umano»: ciò in ragione della «maniera singolare in cui il diritto si sviluppò a Roma», dove «le norme sono prodotte dalle consuetudini, dalle leggi votate dalle assemblee, dall'interpretazione dei giuristi, dall'attività dei magistrati, dai pareri del senato e così via».

Appare evidente che qualsiasi interpretazione della dinamica sottesa allo sviluppo storico del concetto di giustizia dipende in primo luogo dal peso che si vuol dare al carattere trascendente che impone un referente divino alla genesi del concetto e della sua applicazione, investendo tanto l'aspetto pratico e giurisdizionale quanto lo stesso aspetto di riduzione di *Dike* nella dimensione della qualità etica del governante che avrebbe tale qualità per concessione divina (cfr. sopra, a proposito del contributo di Claudia Giuffrida). Appare significativa, in quest'ottica, l'interferenza del sacro sotto forma di pratica oracolare inserita nel procedimento giudiziario, testimoniata dal rito *gonja* (Ghana settentrionale) analizzato da Simone Ghiaroni (*La giusta voce degli antenati. Costruzione divinatoria del verdetto in un rituale gonja*, pp. 799-822): entrano in campo la costruzione divinatoria del verdetto e il carattere simbolico e sociale del rito oracolare, all'interno di un processo di ricerca della verità e della giustizia.

La concezione 'verticale', che implica una 'precedenza divina' nell'elaborazione, teorizzazione e istituzionalizzazione del diritto, rientra in una dinamica che, come sottolinea Maurizio Bettini (*Giustizia e religione a Roma. Brevi riflessioni*, pp. 317-327) appare assente nella cultura romana: «la cultura romana, lungi dall'aver una visione religiosa del diritto, ebbe piuttosto una visione giuridica della religione». E così il rapporto con il divino appare rigidamente incanalato in un apparato istituzionale e regolamentato da un ferreo controllo magistratuale, come confermano la pratica degli *auspicia* e la gestione statale dei *prodigia*. Rispetto al mondo greco, Roma rivela un significativo vuoto nel *pantheon* quanto a figure divine che rappresentassero specificamente il diritto, fino ad età imperiale. I Romani non hanno mai divinizzato il *fas*, e la *Fides* (Πίστις), la giustizia che Numa, secondo il racconto di Dionigi di Alicarnasso³, avrebbe divinizzato come

³ DION. HAL. II 75, 1.

surrogato delle greche Δίκη, Θέμις e Νέμεσις, sarebbe stata concepita per regolamentare i συμβόλαια; riguardando quindi l'area del *ius privatum*, *Fides* rivela di essere «una divina giustizia a carattere orizzontale, che rappresenta i vincoli di reciprocità sociale su cui si regge la Città»: il che stabilisce una linea di netta differenziazione rispetto alla «divina giustizia a carattere verticale», che caratterizza la forma mentale greca.

Per il mondo romano, si può parlare dunque di una originaria elaborazione 'dal basso', 'laica', dei sistemi giuridici. Si può anche, credo, pensare che questo grado avanzato di istituzionalizzazione del percorso di elaborazione di idea e organizzazione della giustizia svincolato da un'ipoteca ultraterrena abbia determinato una minore esigenza di immaginario della giustizia: sia stato, in un certo senso, inversamente proporzionale alla produzione di figure simboliche.

Per il mondo greco, come ben chiarito nel contributo di Visconti, a *Dike* viene attribuito in una fase originaria (esiodea⁴) un ruolo subordinato rispetto a Zeus, in sostanza un ruolo passivo da intermediaria: la *Dike* esiodea «si limita a denunciare a Zeus le malefatte degli uomini rimettendosi al suo intervento», e questo risponde perfettamente all'immaginario che pone a fondamento della sua elaborazione di immagini e rappresentazioni una derivazione divina della giustizia. È netta la differenziazione dalla *Dike* di Solone, qualificata dall'essere ἀποτεισομένη, dall'aver una potenzialità punitiva, in proprio⁵. Un ruolo del tutto autonomo, attivo e identitario, è quello rappresentato dalla già menzionata immagine dell'aggressione a una laida *Adikia* sull'arca di Cipselo. La testimonianza iconografica riveste un valore particolare anche perché, come chiariremo ora, introduce uno degli elementi di variabilità, o di instabilità, statutaria di *dike*, ossia l'incertezza del referente oppositivo della giustizia. Una incertezza che pesa sul piano identitario.

2. Una dualità strutturale

Si può dire che la concezione della giustizia nasca e viva sulla base di un sistema coerente di bipolarità. In realtà Giustizia non è mai pensata sola,

⁴ Hes. *Op.* 256-262.

⁵ Sol. fr. 3, 15-16 Gentili-Prato².

neanche con se stessa. La sua funzione e le rappresentazioni conseguenti si fondano sulla duplicità di soluzioni e sulla scelta tra una di esse: quella, appunto, giusta, evitando l'altra, quella ingiusta. In questo senso l'immagine della bilancia non poteva non imporsi da subito. Note conferme, opportunamente richiamate dalla McClintock nel suo contributo, l'ἐπιρρέπειν e la ῥοπή di *Dike* in Eschilo, il τάλαντον in Bacchilide, il ῥέπειν che significativamente implica una dura lotta (δυσπαλές) per la scelta corretta di *Themis* in Pindaro, la τρυτάνη di Minosse giudice in Eroda⁶. Potremmo parlare di un'ansia congenita nella mentalità greca: *Dike* implica dualità, la coesistenza e la conflittualità statutaria tra due grandi alternative, l'errato e il giusto, ed esprime l'esigenza di 'indicare (come preferibile)' l'adozione del secondo. La coesistenza conflittuale 'interna' dell'alternativa significa che una specifica identità è assegnata anche alla scelta sbagliata; significa che *Adikia* è una costola di *Dike*, da subito. Ma anche qui ha modo di manifestarsi uno statuto instabile congenito. L'antagonista di *Dike* non è subito, e non è solo, *Adikia*. La prima oppositrice di *Dike*, come puntualmente ricorda Visconti, è la *hýbris* che Esiodo esorta il fratello Perse a non alimentare, dando invece ascolto a *Dike*⁷. Questo è il contesto che impone l'immagine della 'via dall'altra parte' (ὁδὸς δ' ἑτέρηφι), la strada verso la *dike* che è l'altra, è l'alternativa secca, è migliore e consente la realizzazione dei δίκαια⁸, l'esatto opposto delle «sentenze storte»⁹ emesse da *basileis*-giudici *dorophágoi*, corrotti divoratori di doni. Con l'antitesi *dikel/hýbris* abbiamo un precedente sintomatico della bipolarità delle vie possibili che avrà completo sviluppo nell'apologo prodiceo di Eracle al bivio, chiamato alla scelta tra *Areté* e *Kakia*, e nella lettura in chiave politica che ne darà Senofonte nei *Memorabili*¹⁰. Rispetto a questa bipolarità esiodea che a *dike*

⁶ AESCH. *Ag.* 250-251; *Choeph.* 61-65; BACCH. XVII 25-26; PIND. *Olymp.* VIII 21-25; HEROD. II 90.

⁷ HES. *Op.* 213.

⁸ HES. *Op.* 216-217 (ὁδὸς δ' ἑτέρηφι παρελθεῖν κρείσσων ἐς τὰ δίκαια).

⁹ HES. *Op.* 220-221, 250-251, 258, 261-264. Esiodo ha le idee chiare sul modello antitetico del sovrano assennato (βασιλῆες ἐχέφρονες, *Theog.* 88), che emette «giudizi dritti» (διακρίνοντα θέμιστας ἰθείησι δίκησιν, *Theog.* 85-86; cfr. *Op.* 38-39, 225-226). Sulle testimonianze dell'opposizione ἰθὺς-σκολιός in ambiti conflittuali e giudiziari a partire da Omero vd. l'analisi di M.G. Fileni nel presente volume.

¹⁰ Mi sia consentito rinviare al mio *Prodico e le ἐπιδείξεις da 50 dracme*, «RCCM» 54, 2012, pp. 21-56.

contrappone *hybris* quale simbolo di un esercizio distorto della giustizia, la comparsa di *Adikia* sull'arca di Cipselo in diretto e violento contrasto con *Dike* rappresenta una evoluzione rilevante e mette in gioco la diretta incarnazione della scelta oppositiva connaturata nell'idea di giustizia. Nella descrizione pausania di dell'arca (V 18, 2), *Dike* è una γυνή εὐειδής, e sta strangolando e randellando *Adikia*, donna tutt'altro che di bell'aspetto, in quanto αἰσχρά, decisamente orrenda. Siamo ad una definizione incentrata sull'immagine attiva e autonoma della giustizia, non più improntata ad una mediazione di fatto passiva e subordinata alla volontà divina: come ha ben rilevato Visconti, «la donna vigorosa ed energica ritratta sull'arca poco ha in comune con la *Dike* esiodea che si limita a denunciare a Zeus le malefatte degli uomini rimettendosi al suo intervento». La giustizia vive di una dualità strutturale, della scelta che implica il rifiuto e la punizione di chi contravviene alle regole. I due angeli sui due piatti della stadera nelle mani della Giustizia, nella rappresentazione di Giotto ricordata dalla Mancini, sono gli esecutori della sua volontà, della sua scelta di incoronare il giusto e di colpire con la spada l'ingiusto: quest'ultimo, è l'agente di *Adikia*; l'arca di Cipselo è per noi la prima testimonianza di un processo di sdoppiamento figurativo delle funzioni innate in *Dike*.

La definizione del polo oppositivo a *Dike* va di pari passo con l'accentuazione del suo aspetto punitivo. Rientra in questa dinamica la progressiva indipendenza di *Nemesis* come simbolo di giustizia rispetto ad una originaria connessione/commistione con *Dike* (e *Themis* ed Erinni), su cui ha riflettuto la McClintock nel suo contributo. È un'emancipazione che dobbiamo mettere in conto al sistema di dualità che caratterizza ed è congenito nella concezione della giustizia, e investe sia la definizione del referente oppositivo sia la funzionalità interna di *Dike*.

La funzione punitiva della giustizia è senz'altro storicamente oggetto di periodica rivisitazione teorica ed ideologica, e ne sono testimonianze i contributi di Iolanda Romualdi, Armando Saponaro e Pierluca Massaro. La Romualdi analizza la rilettura dei sistemi di controllo disciplinare proposta da Michel Foucault; ne risulta evidenziata la dinamica evolutiva della visione della pena e delle sue funzioni, componenti strutturali della stessa idea di giustizia: Foucault sottoponeva a serrata analisi la prassi punitiva ottocentesca e richiamava l'attenzione sul corpo come punto di ancoraggio del potere, in quanto destinatario di interventi normalizzanti e di azioni

di ortopedia sociale; ortopedia sociale, come rileva la Romualdi, in epoca contemporanea attuata sotto il manto della sobrietà punitiva e della dolcezza della pena (*La giustizia moderna e l'apparente sobrietà punitiva: dal corpo suppliziato al corpo produttivo. La rilettura di Michel Foucault e le declinazioni comunicative del potere tra nuove semiologie spaziali, temporali, somatiche*, pp. 687-715). L'analisi weberiana della legittimazione del potere e del diritto è ancora attuale e utile per la comprensione di taluni caratteri della contemporanea giurisdizione penale: questo il nucleo di partenza della riflessione di Armando Saponaro (*La giustizia criminale italiana: modelli e confronti tra Weber e Damaska*, pp. 729-765); il processo di razionalizzazione del diritto va considerato nell'ambito di un più ampio e progressivo processo di razionalizzazione della civiltà occidentale, in connessione con le istanze dell'economia capitalistica. Pierluca Massaro (*L'età d'oro della vittima e il "mito delle origini" della giustizia riparativa*, pp. 823-839) si occupa del ruolo che la vittima di reato ha avuto nel contesto giuridico-criminologico. Rispetto ad un tradizionale disinteresse per questo soggetto, a un processo di esclusione e rimozione, la riflessione contemporanea propone una metodologia di riabilitazione giuridica e sociale della vittima. Il risultato è il consolidarsi di un nuovo paradigma, quello della giustizia riparativa, basato sui principi di partecipazione e responsabilizzazione delle parti coinvolte e mirato ad un programma di mediazione penale.

Il sistema di bipolarità intrinseca e costante che struttura la giustizia e la sua concezione è dunque assai ramificato, e investe anche la problematica dell'attenzione da riservare o meno alle condizioni del colpevole e alle condizioni della vittima. Alla base, opera sempre la logica della scelta tra due alternative.

La decisione tra due parti in conflitto è la nota sostanza dell'ampiamente dibattuta scena di giudizio pubblico nella città in pace rappresentata sullo scudo di Achille, «la prima rappresentazione, nella letteratura del mondo occidentale, di una scena di contesto giudiziario», sottoposta a nuova e approfondita disamina da Maria Grazia Fileni (*Una scena di giudizio nello Scudo di Achille. Omero, Iliade XVIII 497-508*, pp. 45-95). Tutti gli elementi della procedura scelta per caratterizzare la vita della città in pace, relativi alla normalizzazione delle pratiche di composizione di contenziosi su delitti di sangue e forme di risarcimento, espletati in un *ἱερός κύκλος*, spazio comunitario della reciprocità, appaiono riferibili al conte-

sto arcaico di formazione della *pólis*. Va rilevato che la scena inserita dal divino artefice Efesto sullo scudo è da inquadrare nel «turbine di dualità»¹¹ che anima la duplice rappresentazione della città, e nella natura animata, dotata della mobilità dell'automatismo, e in questo caso 'cinematografica', delle creazioni efestie, come felicemente intuite da Domenico Musti. Si può considerare sempre in gioco la dualità congenita, la bipolarità strutturale che compete alla giustizia. La finalità generale è certo quella di operare la scelta per evitare l'ingiustizia. Tuttavia quest'ultima resta in sospeso fino alla conclusione del procedimento, e rischia di esserlo anche dopo l'emissione della sentenza. Non va esclusa la possibilità che il poeta dell'*Iliade* nel quadro mobile (e 'cinematografico') dello scudo non a caso interrompa la narrazione con l'immagine del premio di due talenti a n c o r a d a a s s e g n a r e. Si potrebbe forse cogliere la percezione di una difficoltà di applicazione e della relatività della giustizia, nel concreto campo giudiziario, perfino all'interno del modello ideale della *pólis* in pace.

L'idea di alternativa bipolare posta a fondamento di una concezione della giustizia come elemento vitale in una dimensione comunitaria ricorre nel *Boristenitico* di Dione, con la contrapposizione della focilidea *pólis κατὰ κόσμον οἰκεῦσα* – in cui è riconosciuto il valore preminente del *nómos* – rispetto al paradigma parallelo, omerico e platonico, Achille-Trasimaco quali esponenti di una concezione della forza «che diventa giustizia, e che si autolegittima esclusivamente grazie alla propria volontà di potenza» (Michele Di Febo, *Autorità poetiche e modelli di giustizia in lotta a Boristene. Considerazioni a margine di Dione Crisostomo, Boristenitico 9-15*, pp. 439-464). In questo caso la problematica diviene più complessa, perché, nel caso di una località marginale e in un certo senso denaturata come la pontica Boristene alla fine del I d.C., il richiamo ai valori della *pólis* greca rientra in un processo di definizione-recupero dell'identità nel contesto imperiale e in stretta contiguità col mondo dei barbari. È un ambito che consente a Daniele Natale (*Una "giustizia a metà": il ritratto di An-*

¹¹ D. MUSTI, *Lo Scudo di Achille. Idee e forme di città nel mondo antico*, Roma-Bari 2008, pp. 9, 18 ss. (cfr. ID., *L'automatismo in Omero. Note sulla decorazione dello scudo d'Achille*, in *Homère chez Calvin. Figures de l'hellénisme à Genève, Mélanges Olivier Reverdin*, Genève 2000, pp. 401-409; *Dallo scudo di Achille alla domus aurea. La forma ideale della città tra Grecia e Roma*, «RFIC» 134, 2006, pp. 385-403).

tonino Pio in *Elio Aristide*, pp. 465-480) di individuare un velato intento polemico nelle battute finali dell'orazione *A Roma* di Elio Aristide, in cui Antonino Pio appare incarnazione della legge e della giustizia, con chiaro riferimento alla nozione ellenistica del sovrano come *nómos émpsychos*. Il ricorso a categorie strutturali del pensiero greco potrebbe essere mirata a veicolare una specifica idea. Nella dominazione romana, rappresentata dalla figura dell'imperatore, si vedrebbe un ordine improntato a giustizia solo in caso di piena corrispondenza con principii fondanti della teoresi politologica greca.

Il sistema valoriale di riferimento per l'interlocutore di Dione, il bo-ristenico Callistrato intriso di idealità eroiche omeriche, nell'implicare la riproposizione di «principi di forza esclusivamente gentilizi» rimette anche al centro della riflessione sulla giustizia il rapporto tra giustizia e potere, rapporto di subordinazione all'arbitrio di chi domina o rapporto equilibrato dal riconoscimento della primazia della legge (cfr. § 5). Qui è chiaramente coinvolta una riflessione ininterrotta dall'antico al contemporaneo, attenta, da un lato, alle categorie pubblico-privato e, dall'altro, a natura e valore dell'azione dei rappresentanti di quell'ordine che attraverso la legge condivisa dalla struttura sociale e statale si definisce 'costituito'. Michele Cascavilla offre un quadro sintetico di radici e sviluppi storici della dialettica concernente il nesso giustizia/legge, partendo da una nuova riflessione sulla formalizzazione del rapporto in Tommaso d'Aquino e Thomas Hobbes e sulle caratteristiche dei due grandi paradigmi teorici giusnaturalistico e giuspositivistico, per formulare possibilità e prospettive future di superamento di antitesi, aporie, limiti e vincoli (*Giustizia e legge tra antichità e modernità*, pp. 675-685). Un'attenta lettura sociologica della stretta relazione che intercorre, all'interno di una società democratica, tra giustizia, etica pubblica e forze dell'ordine presenta il contributo di Mariateresa Gammona (*Giustizia e Forze di polizia*, pp. 841-851), in cui vengono sottolineati gli ideali di terzietà che oggi, specie dopo la dinamica messa in moto dai drammatici eventi dell'11 settembre 2001, le Forze di Polizia incarnano – ossia l'essere al di sopra delle parti e non apparire parte, ricoprendo un ruolo riconosciuto dalle parti.

La struttura dualistica congenita nella concezione della giustizia è foriera di problematicità e drammaticità, che risultano implicite nelle relazioni tra giustizia, potere pubblico, vendetta privata: un laboratorio privilegia-

to di osservazione è senz'altro costituito dai contenuti del melodramma. È il tema che sviluppa Giorgio Pagannone in *Giustizia, Potere e Vendetta nell'opera lirica* (pp. 659-674). Servendosi di esempi tratti dal repertorio operistico sette-ottocentesco, lo studioso focalizza il condizionamento che sull'esercizio della giustizia operano spesso due fattori specifici: il potere, che piega la giustizia ai propri fini o interessi, e la vendetta, riparazione violenta di un torto subito, vero o presunto, intesa quale forma di giustizia privata e sommaria, dunque, la negazione del Diritto ("virtù" esecrabile della morale sociale e tema da cui Verdi, in particolare, era affascinato). Ancora nell'ambito problematico della definizione dei diritti da riconoscere o meno, e ancora nell'ambito della musica, ma questa volta della musica popolare, o meglio, come è stato opportunamente e più specificamente definito, l'ambito della «canzone di massa»¹², si muove il contributo del noto operatore nel campo della produzione discografica Gianni Daldello (*Tutela della creatività e pubblico dominio. I casi di La Mer, My Way e Feelings* pp. 785-797). I retroscena della 'creazione di successi', e del correlato grosso circuito economico, di cui relaziona Daldello soprattutto sulla base della personale esperienza professionale, mettono in luce una sostanziale precarietà di concezione e applicazione di giustizia nella retribuzione spettante al lavoro di autori e compositori, e anche al lavoro di chi ha contribuito in modo determinante alla 'vendibilità' del prodotto dando vita ad arrangiamenti efficaci e a riadattamenti decisivi.

A questo caso di opzione alternativa tra riconoscimento accordato o negato dei diritti personali all'affermazione della propria presenza e della personale titolarità di un lavoro, si può accostare, paradossalmente ma non troppo, il caso del diritto alla non-riconoscibilità: è quanto puntualizzato nel contributo di Annarita Ricci (*I giusti diritti nell'era dei big data*, pp. 893-904), che analizza le attuali problematiche legate al diritto all'oblio, al diritto alla cancellazione di informazioni e alla tutela dell'identità personale in contesti digitali. La distinzione tra diritto alla cancellazione e diritto all'oblio vale a mettere in rilievo quest'ultimo, strumento di tutela per l'individuo contro il rischio di subire alterazioni del patrimonio morale e sociale acquisito.

¹² U. BULTRIGHINI, *Comunicazione diretta e comunicazione indiretta. Parole e note nella dinamica della ricezione musicale di massa. Il caso dei Sixties*, in E. FAZZINI-G. GRIMALDI (a c. di), *Teatro e Musica. Incontri, percorsi, prospettive*, Milano 2015, pp. 99-125.

3. Percorsi funzionali della giustizia nel contesto sociale

Il mondo greco è caratterizzato da una attenzione per così dire pioneristica anche ai modi funzionali per agevolare, all'interno dei contesti sociali, condizioni di omogeneità e giustizia. La struttura e l'organizzazione della maggior parte delle *póleis* d'età arcaica e classica non favoriva affatto l'insorgere del senso di alienazione e sfiducia nell'organizzazione statale che ben conosciamo in età contemporanea, ed era invece mirata alla creazione di coesione e stabilità interna. Un fattore importante, messo in luce da Roger Brock, era il diffuso sistema di ripartizione della cittadinanza in una nutrita casistica di suddivisioni interne, dalla tribù ai sissizi passando per *kômai*, demi, fratrie e altri raggruppamenti minori. La consistenza numerica di appartenenza a questi raggruppamenti risulta in genere contenuta, e atta a promuovere la coesione e la stabilità delle relazioni sociali; le attività religiose e civiche di cui si facevano promotrici le varie ripartizioni contribuivano a fornire ai membri «a satisfying identity and a sense of agency». Anche in regimi connotati da scarsa o nulla partecipazione politica, come oligarchie e tirannidi, «their meaningful participation in civic subdivisions conferred status on them» e soddisfaceva le loro aspirazioni alla *timé*. L'esigenza di giustizia dei membri delle ripartizioni civiche era compensata dalla sensazione di poter comunque ottenere ciò che era loro dovuto (*Inclusion and participation as justice in the Greek polis*, pp. 149-159).

Ad Aristotele, il cui approccio speculativo sulla giustizia nella *Politica* si contraddistingue per un forte pragmatismo, si deve l'individuazione di un altro fattore di coesione e giustizia (Giulio E. Lucchetta, *Concepire giustizia come bene pros heteron: Aristotele*, pp. 225-256). Tenendo in debito conto l'articolazione culturale, politica e istituzionale della *pólis* democratica, lo Stagirita insiste sulla valorizzazione del *lógos* che governa la prassi come elemento utile ad orientare verso uno stile di vita felice e giusto, e applica questo principio alla realtà dell'ordinamento democratico, in cui il potere è gestito a turno: esercitare la propria carica in vista del bene altrui risulta essere l'unico espediente in grado di garantire la realizzazione concreta della giustizia. Ad evitare i rischi congeniti dell'*árchein*, potremmo dire, il surrogato della commistione e dell'alternanza con l'*archesthai* diventa un vero antidoto contro l'ingiustizia, se praticato col senso della collettività e del bene comune.

In direzione analoga vanno le leggi e le clausole dei trattati mirati a difendere la stabilità politica della *pólis*, ossia della forma di governo più diffusa in età ellenistica, la democrazia. John Thornton individua in questa pratica «un aspetto significativo della stretta embricazione fra politica e giustizia che caratterizza la città greca», e attraverso una significativa esemplificazione ne rileva gli elementi di criticità evocando casi reali o mancati di conseguenze giudiziarie (*Giustizia e politica nelle città ellenistiche. L'applicazione delle norme di salvaguardia della democrazia e dei trattati*, pp. 257-291). Senza dubbio, la limitazione della libertà di azione nei dibattiti assembleari, a scongiurare l'eventualità di proposte eversive, e la messa a morte di eversori potenziali o supposti, potevano, come conferma l'atteggiamento polibiano a proposito della situazione interna alla Lega achea prima e durante la guerra acaica, essere oggetto di critica in quanto atti in realtà ingiusti e illegali. L'orientamento ideologico-politico di chi riferisce queste situazioni mostra come «in una situazione di conflitto civile (*stásis*) il confine fra la legittima condanna e l'omicidio muti a seconda del punto di vista». E, d'altra parte, il rigore integralistico di difesa della democrazia si doveva confrontare con problematicità e controversie, «in quanto il giudizio stesso sulla democraticità di un regime variava a seconda dei contrapposti schieramenti politici».

Il discorso sull'interrelazione giustizia-politica, come si vede, coinvolge una riflessione sul condizionamento esercitato dal mutare degli assetti politici su idea e applicazione della giustizia. Torneremo specificamente sopra questo aspetto al § 5. Restando nell'area delle (tentate) risposte all'esigenza di giustizia in epoche e situazioni politiche diverse, altri punti di interesse sono emersi all'interno del confronto di voci sulla giustizia offerto in questo volume. Ripercorrendo la ricostruzione del pensiero marxista sulla giustizia sociale proposta dal giovane Benedetto Croce, Claudio Tuozzolo individua come nodo centrale della riflessione del filosofo di Treviri la critica, ancora oggi molto attuale, al sistema capitalistico dei mercati che, fondandosi sull'idea di un'uguaglianza astratta che trasforma l'uomo in merce e forza-lavoro, ignora completamente le esigenze e i bisogni economici dell'uomo come individuo reale e concreto (*Riflessioni su eguaglianza e giustizia nel capitalismo contemporaneo a partire da Marx e dall'interpretazione crociana del plusvalore*, pp. 717-728): è in gioco, dunque, anche il nesso pubblico-privato; una riabilitazione delle ragioni di giustizia sostanziale nella elaborazione del concetto *legal right* è proposta nel contributo di Alessandro Serpe (*Diritto e*

giustizia. Brevi percorsi (analitici) del diritto soggettivo, pp. 767-784); Enrico Follieri vede nel *Memorandum* inter-giurisdizionale, sottoscritto il 15-05-2017 e articolato in sette punti, uno strumento estremamente importante per garantire l'uniformità e la stabilità nell'applicazione del diritto: ciò grazie ad una serie di misure atte a superare i contrasti di giurisprudenza fra Corte di Cassazione, Corte dei Conti e Consiglio di Stato (*La ricerca della certezza nell'applicazione del diritto*, pp. 853-868).

Non sono in gioco sempre indicazioni di soluzioni già adottate o suggerite per realizzare forme di giustizia: il dibattito si sofferma anche su quelle che potremmo chiamare le criticità persistenti dell'attuale stato sociale. Lisia Carota rileva come, attualmente, la dottrina giuridica italiana non abbia ancora riservato la dovuta attenzione al fenomeno della genitorialità sociale, ossia al rapporto che lega i figli con la coppia unita civilmente. Infatti, mentre le coppie omosessuali riescono oggi ad avere figli ricorrendo, per esempio, alla procreazione assistita, nel nostro paese si riscontra ancora tristemente l'assenza di una normativa che garantisca la tutela del figlio della coppia civile per mezzo di un nucleo minimo di diritti e obblighi reciproci (*Il senso della legge e il consenso sociale. A proposito della disparità tra genitore biologico e genitore sociale*, pp. 869-882). I problemi socio-giuridici, ancora non compiutamente risolti, della professione medica sono oggetto della riflessione di L. Tenaglia, coadiuvato da B. Maira, M. e R. Tenaglia (*Medicina e giustizia*, pp. 905-913). Il contributo, prendendo le mosse da una riflessione storica intorno al rapporto tra medicina e giustizia nell'antichità, perviene ad una considerazione in chiave moderna e contemporanea della necessità di un dialogo tra il malato, la dimensione sanitaria e quella giuridica, in una sinergia che ci si auspica possa strutturarsi in senso costruttivo per l'intera società. Ciò, a fronte delle difficoltà e delle problematiche che nel XX-XXI secolo hanno investito la professione medica, la quale ha subito un attacco critico da parte della società; questo ha determinato una vera e propria crisi che ha visto la medicina contemporanea posta sotto scacco a causa di una eccessiva medicalizzazione.

4. *Percorsi funzionali di base: la paideía*

Il rapporto della giustizia col sistema educativo è un altro aspetto ben presente nella coscienza e nella riflessione dei Greci. Tra i percorsi funzionali all'in-

staurazione e alla preservazione della giustizia figura una attenzione costante alla *paideia*, che, ove ‘minacciata’ nei suoi presupposti tradizionali o distorta in ossequio a nuove mode culturali, rischia di portare la *pólis* alla dicotomia bellica intestina. Il che significherebbe una situazione non regolamentabile da pratiche giuridiche. Un caso rilevante di sensibilità al tema è rappresentato da Aristofane, in questo su posizioni analoghe a Platone: è quanto rilevato nel suo contributo da Alessandra Coppola (*Dike, aidòs e... galli: fra Aristofane e Platone*, pp. 161-169). Nelle *Nuvole*, la battuta di Fidippide sui combattimenti dei galli costituisce una metafora che sta a significare la pericolosità per il cosmo civico del dibattito di tipo sofistico fondato sulle antilogie, così come è suggerito anche dalla riflessione platonica nel *Protagora* e nel *Teeteto*. La retorica sofistica, guastando l’armonia del rapporto padre-figlio, percepito come la base della buona educazione nella società ateniese – quest’ultima, a sua volta sentita da Aristofane nelle *Nuvole* come sostegno e garanzia della giustizia – introduce nella città la *stásis*, il conflitto civile simboleggiato dal richiamo del commediografo al costume proprio dei galli, che arrivano a lottare perfino contro i propri padri.

5. *Variazioni politiche, variazioni ideologiche, variazioni della giustizia*

Se il Traiano di Plinio, come ricorda Francesco Arcaria (vd. sopra, § 1), auspica una «*iustitia* ‘distributiva’ che sia adeguata al ‘senso di giustizia’ proprio di un determinato momento ed ambiente storico e si configuri, perciò, come preciso motivo ispiratore di un ‘modello ideale di governo’», questo risponde ad una visione positiva ed ottimistica del rapporto tra la giustizia e la mutevolezza delle condizioni politiche. Era logico attribuire questa visione all’imperatore. In realtà, sono assai frequenti i segnali di adattamento forzato e manipolazione della giustizia (e della sua concezione) da parte di un ambiente storico e socioculturale in linea con le evoluzioni politico-ideologiche.

La figura di Minosse conosce fasi alterne di fortuna e favore: è l’argomento della serrata indagine di Eduardo Federico (*Giudicare i morti e i vivi. Minosse giudice fra marginalità e ripresa*, pp. 29-44). Dopo le testimonianze omerica e esiodea la figura del mitico re-giudice conosce un lungo periodo di *adoxia*, soprattutto per opera del teatro attico. La ragione di fondo è la sua

caratteristica di personaggio legato a una dimensione minoica, estranea alla realtà della *pólis*. Il successivo inquadramento positivo di Minosse e del suo modo di amministrare la giustizia si deve a un'area in qualche modo prevedibile, quella platonica, dalle *Leggi* al pseudoplatonico *Minosse*: all'area, cioè, di critica radicale alla *pólis* democratica, «quegli ambienti che (...), aspirando a nuove leggi, a modelli cittadini meglio regolati e funzionali, a rifondare città e cittadini, vedono proprio nelle mitiche e idealizzate costituzioni di Creta e Sparta nuovi e "attuali" poli di riferimento».

Il cambiamento della concezione e della pratica della giustizia dunque è direttamente proporzionale al cambiamento, o all'alternanza, dell'atmosfera socioculturale che veicola della giustizia idea e immagine. Platone è sempre in qualche modo fuori dal coro, e in un dialogo minore denuncia un bieco tradizionalismo religioso sapientemente e opportunisticamente manipolato dal potere: questo il tema affrontato da Umberto Bultrighini (*Giustizia platonica*, pp. 171-187). Nell'*Eutifrone*, dialogo in cui lo sfondo è rappresentato da un caso giudiziario, che coinvolge il padre del protagonista, Platone fa sì che Eutifrone incarna l'attribuzione della titolarità di stabilire il giusto a quel tradizionalismo religioso grazie al quale di lì a poco si sarebbe condannato a morte Socrate. È il tradizionalismo religioso del 399 a.C., quello della democrazia restaurata, quello che già il famoso procugino di Platone, Crizia, aveva inquadrato come oggetto di manipolazione da parte dei politici democratici.

Il mutamento che determina le metamorfosi della giustizia è, ovviamente, *in primis* quello delle condizioni politiche. Il mio contributo sul trattamento giuridico del re spartano Polidoro e del suo assassino Polemarco si iscrive perfettamente in questa logica (*Polidoro, Polemarco e le due giustizie di Sparta*, pp. 113-148). La variabilità del clima politico, strutturale a Sparta per l'endemica contrapposizione delle due dinastie regnanti, produce oscillazioni e ripensamenti, nella valutazione in sede giudiziaria, dell'attentato al re e dei suoi due protagonisti, l'assassino e la vittima.

La continua opera di riformulazione del complesso delle leggi esistenti, al fine di adattarle a una situazione giuridica soggetta a repentini cambiamenti, è il tratto che accomuna figure lontanissime tra loro, come Mosè (e Gesù) e i magistrati attici denominati tesmoteti; questa la tesi di Giuliano Commito (*La categoria del Tesmoteta nella tradizione ebraico-cristiana*, pp. 409-438), il quale propone una comparazione con la revisione dell'eptalo-

go Noachide da parte di Mosè e con la predicazione della legge del cuore da parte di Gesù.

Nella categoria generale dell'interferenza della politica sulla giustizia rientra, come è logico, anche la percezione della mala giustizia. Elisabetta Todisco ripercorre le fasi alterne della concezione di *gratia* in connessione con l'esercizio della funzione di giudice (*Precedenti di un'epigrafe siciliana di un giudice tardoantico* "sine ulla gratia", pp. 539-564). Traendo spunto da un'iscrizione di IV sec. d.C. che elogia il governatore della provincia di Sicilia, *C. Valerius Apollinaris*, specialmente nello svolgimento del suo compito di *iudex sine ulla gratia lancis aequae*, la studiosa registra la punta avanzata di un'evoluzione in negativo dell'idea di *gratia* - omologo della greca *chàris* - in contesti giudiziari, «fino a configurarsi a partire dalla fine del II secolo, ma poi specialmente in età tardoantica, come reato». Nessun favore, nessuna forma di acquisizione di consenso può essere ammesso, in una fase avanzata, nel mondo del *iudex*: «Il ricorso alla *gratia* può nei fatti inquinare il giudizio, deviandolo dalla *veritas*, e il buon giudice è colui il quale non è corrompibile né con la *gratia* né col denaro».

Il condizionamento storico delle 'grandi ingiustizie' sull'elaborazione di visioni teoriche della giustizia è un fenomeno ben noto. Un esempio significativo è oggetto dell'analisi di Emilio Galvagno (*Teoria e prassi della "Giustizia" nell'oratoria attica: il caso di Lisia*, pp. 189-223). Lisia smentisce l'assioma della mancata elaborazione greca di una "filosofia del diritto"; le considerazioni generali sul diritto presenti nelle sue orazioni rispecchiano probabilmente «i concetti tipici del comune cittadino ateniese». La genesi di questo interesse lisiano è facilmente intuibile: «l'ingiusta condanna di Socrate e l'ingiusta uccisione di 1500 cittadini ateniesi da parte dei Trenta, tra cui Polemarco, fratello di Lisia, avrà costituito certamente un momento di riflessione sul tema della giustizia».

Le variazioni politiche 'condizionanti' riguardano anche il delicato tema del rapporto tra la giustizia e la scienza. Michael Segre (*Scienza e Giustizia – Giustizia e Scienza*, pp. 651-657) punta il dito sul condizionamento operato dalla società – e quindi dalla giustizia che una determinata società accetta (i giudici che condannarono Galileo «erano certi di aver fatto giustizia») –, sulla scienza. Il che ovviamente va in direzione contraria rispetto all'ideale di totale indipendenza della scienza, come vagheggiato da Francesco Bacone. «La radice del conflitto sta nella ricerca della veri-

tà, comune sia alla scienza, sia alla giustizia»: ma se, popperianamente, la scienza è «solo un avvicinamento progressivo alla verità, senza forse mai raggiungerla o poter sapere di averla raggiunta», potremmo commentare ‘la giustizia è – o dovrebbe essere – tutt’altro’. Non evitabile, l’interferenza della giustizia (o dell’ingiustizia) nella scienza dovrebbe essere, nei limiti del possibile, minimizzata: questo l’auspicio di Segre. Si potrebbe aggiungere che non meno preoccupante appare il movimento di interferenza della scienza sulla giustizia, nel momento in cui vengono fatte valere verità scientifiche imposte come assiomatiche (forse strumentali).

Già da tempo al centro del dibattito bioetico contemporaneo, il futuro giuridico degli animali è oggetto della riflessione di Francesco Lucrezi (*I diritti degli animali non umani*, pp. 883-892). Una concezione, evidentemente, «eversiva rispetto alla tradizionale idea antropocentrica del diritto», aperta ad un allargamento della nozione di “soggetto di diritto”.

6. *La tradizione legittimante*

Un ultimo elemento strutturale, nella dinamica che produce una concezione della giustizia, è rappresentato dal richiamo a un precedente forte e legittimante. Margherita Cassia (*Dai cantori ai giureconsulti: leggi orali e norme scritte nella Cappadocia ellenistico-romana*, pp. 481-509) sottopone ad analisi comparativa le testimonianze letterarie ed epigrafiche relative all’adozione in Cappadocia, su iniziativa del re Ariarate IV o di suo figlio, del codice del legislatore catanese d’età arcaica Caronda. Il ricorso alle leggi di Caronda rientra nel processo di ellenizzazione della Cappadocia ellenistica, e sicuramente significa una ricerca di continuità rispetto ad un passato ellenico prestigioso. Il che, come ben dimostra la Cassia, non esclude la coesistenza con la legislazione romana, come dimostra la normativa romana per la cura degli orfani già adulti attestata da Filostrato per Tiana, da non confondersi con la normativa di Caronda per la tutela degli orfani in tenera età.

Dinamiche di continuità e riferimento a impianti giuridici tradizionali sono infine prese in considerazione da Tatiana Yugay (*Tracing Roman Heritage in Legal Concepts of Natural Resources Ownership*, pp. 629-649). Ripercorrendo dalle origini le fasi dello sviluppo del concetto legale di possesso e gestione delle risorse naturali, la Yugay individua, nell’ambito delle tutele

Elisabetta Dimauro

e tassazioni relative ai diritti di proprietà, la persistenza del fondamentale riferimento al Codice Giustiniano. La mediazione delle principali fonti del diritto romano, in particolare i Codici di Teodosio e di Giustiniano, l'*Ecloga* e le *Leges rusticae*, è alla base dell'influenza bizantina sulla legislazione della Vecchia Russia.

(Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara)

INDICE GENERALE

Introduzione	
<i>Confronto di voci sulla giustizia tra antico e contemporaneo. Bilancio e riflessioni</i>	7
Elisabetta Dimauro	
<i>Giudicare i morti e i vivi. Minosse giudice fra marginalità e ripresa</i>	29
Eduardo Federico	
<i>Una scena di giudizio nello scudo di Achille (Omero, Iliade XVIII, 497-508)</i>	45
Maria Grazia Fileni	
<i>Divinità greche della giustizia. Osservazioni su Dike nelle Opere e giorni di Esiodo</i>	97
Amedeo Visconti	
<i>Polidoro, Polemarco e le due giustizie di Sparta</i>	113
Elisabetta Dimauro	
<i>Inclusion and participation as justice in the Greek polis</i>	149
Roger Brock	
<i>Dike, aidòs e... galli: fra Aristofane e Platone</i>	161
Alessandra Coppola	

<i>Giustizia platonica</i> Umberto Bultrighini	171
<i>Teoria e prassi della “Giustizia” nell’oratoria attica: il caso di Lisia</i> Emilio Galvagno	189
<i>Concepire giustizia come bene pros heteron: Aristotele</i> Giulio Lucchetta	225
<i>Giustizia e politica nelle città ellenistiche. L’applicazione delle norme di salvaguardia della democrazia e dei trattati</i> John Thornton	257
<i>Themis, dike e dikaiosyne: iconografia, culti e santuari nel mondo greco</i> Oliva Menozzi	293
<i>Giustizia e religione a Roma. Brevi riflessioni</i> Maurizio Bettini	317
<i>Come Nemese rubò a Dike la bilancia</i> Agliaia McClintock	329
<i>La “iustitia” di Plinio il Giovane</i> Francesco Arcaria	347
<i>La categoria del tesmoteta nella tradizione ebraico-cristiana</i> Giuliano Commito	409
<i>Autorità poetiche e modelli di giustizia in lotta a Boristene. Considerazioni a margine di Dione Crisostomo, Boristenitico 9-15</i> Michele Di Febo	439
<i>Una “giustizia a metà”: il ritratto di Antonino Pio in Elio Aristide (Or. XXVI K.107)</i> Daniele Natale	465

<i>Dai cantori ai giureconsulti: leggi orali e norme scritte nella Cappadocia ellenistico-romana</i>	481
Margherita Cassia	
<i>Un governatore equestre fra rettitudine e diritto: la “giustizia” di Terenzio Marciano</i>	511
Gaetano Arena	
<i>Precedenti di un'epigrafe siciliana di un giudice tardoantico “sine ulla gratia”</i>	539
Elisabetta Todisco	
<i>La iustitia nei Panegyrici Latini. Pensare giustizia nell'era dei Costantinidi</i>	565
Claudia Giuffrida	
<i>Iustitia, aequitas, Iuno moneta, giustizia: iconografia e attributi nel mondo romano e medievale</i>	609
Maria Cristina Mancini	
<i>Tracing Roman Heritage in Legal Concepts of Natural Resources Ownership</i>	629
Tatiana Yugay	
<i>Scienza e Giustizia – Giustizia e Scienza</i>	651
Michael Segre	
<i>Giustizia, Potere e Vendetta nell'opera lirica</i>	659
Giorgio Pagannone	
<i>Giustizia e legge tra antichità e modernità</i>	675
Michele Cascavilla	
<i>La giustizia moderna e l'apparente sobrietà punitiva: dal corpo suppliziato al corpo produttivo. La rilettura di Michel Foucault e le declinazioni comunicative del potere tra nuove semiologie spaziali, temporali, somatiche</i>	687
Iolanda Romualdi	

<i>Riflessioni su eguaglianza e giustizia nel capitalismo contemporaneo a partire da Marx e dall'interpretazione crociana del plusvalore</i> Claudio Tuozzolo	717
<i>La giustizia criminale italiana: modelli e confronti tra Weber e Damaska</i> Armando Saponaro	729
<i>Diritto e giustizia. Brevi percorsi (analitici) del diritto soggettivo</i> Alessandro Serpe	767
<i>Tutela della creatività e pubblico dominio. I casi di La Mer, My Way e Feelings</i> Gianni Daldello	785
<i>La giusta voce degli antenati. Costruzione divinatoria del verdetto in un rituale gonja (Ghana settentrionale)</i> Simone Ghiaroni	799
<i>L'età d'oro della vittima e il "mito delle origini" della giustizia riparativa</i> Pierluca Massaro	823
<i>Giustizia e Forze di polizia</i> Mariateresa Gammone	841
<i>La ricerca della certezza nell'applicazione del diritto</i> Enrico Follieri	853
<i>Il senso della legge e il consenso sociale. A proposito della disparità tra genitore biologico e genitore sociale</i> Lisia Carota	869
<i>I diritti degli animali non umani</i> Francesco Lucrezi	883

<i>I giusti diritti nell'era dei big data</i>	893
Annarita Ricci	
<i>Medicina e giustizia</i>	905
Ludovico Tenaglia-Bada Maira-Mila Tenaglia-Raffaele Tenaglia	

KOINOS LOGOS

*Collana di studi di Filologia, Archeologia, Storia, Scienza e Società del mondo antico
Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara*

- 1) Marco Santucci, *L'alba della greicità. Indagine su miti, teorie e realtà delle identità greche nei secoli bui*, 2010, pp. 421, € 32.00 – ISBN 9788863441246.
- 2) Giulio Firpo, *Romanità risuscitata. Letture moderne di Roma antica*, 2012, pp. 293, € 28.00 – ISBN 9788863442151.
- 3) Elena Irrera, *Sulla bellezza della vita buona. Fini e criteri dell'agire umano in Aristotele*, 2012, pp. 485, € 32.00 – ISBN 9788863442175.
- 4) Luca di Meo, *“Molto più che egli non vede”. Giovanni Bellini e Leon Battista Alberti. Saggio di interpretazione iconografica delle Quattro Allegorie*, 2012, pp. 156, € 18.00 – ISBN 9788863442274.
- 5) Ilenia Achilli, *Il Proemio del Libro 20 della Biblioteca storica di Diodoro Siculo*, 2012, pp. 166, € 22.00 – ISBN 9788863442403.
- 6) G. A. Lucchetta-M. De Innocentiis, *La salvezza della città. Ethos e logos in democrazia*, 2012, pp. 317, € 30.00 – ISBN 9788863442472.
- 7) Michael Segre, *L'Università aperta e i suoi nemici. Radici storiche e pensiero razionale*, 2013, pp. 427, € 20.50 – ISBN 9788863442571.
- 8) Umberto Bultrighini-Elisabetta Dimauro (a cura di), *Omaggio a Domenico Musti*, 2013, pp. 328, € 22.00 – ISBN 9788863443127.
- 9) Laura Di Giammatteo, *Magia e medicina a Helmstedt. L'insegnamento di Aristotele, Melantone e Bruno nell'Accademia Iulia*, 2013, pp. 249, € 21.00 – ISBN 9788863443271.
- 10) Umberto Bultrighini-Elisabetta Dimauro (a cura di), *Donne che contano nella storia greca*, 2014, pp. 973, € 35.00 – ISBN 9788863443677.
- 11) Umberto Bultrighini-Elisabetta Dimauro (a cura di), *Gli amici per Dino. Omaggio a Delfino Ambaglio*, 2015, pp. 321, € 25.00 – ISBN 9788863444063.
- 12) Elisabetta Dimauro (a cura di), *Donna nella storia. Realtà e rappresentazione dall'antico al contemporaneo*, 2016, pp. 225, € 18.00 – ISBN 9788863444155.
- 13) Umberto Bultrighini, *Il re è pazzo, il re è solo. Cleomene I di Sparta*, 2016, pp. 214, € 18.00 – ISBN 9788863444223.
- 14) Umberto Bultrighini, *Platone e la democrazia. Studi su Platone politico*, 2016, pp. 224, € 18.00 – ISBN 9788863444247.
- 15) Elisabetta Dimauro, *«So perché ho visto». Viaggio e informazione in Pausania*, 2016, pp. 172, € 18.00 – ISBN 9788863444254.
- 16) Elena Santagati, *Timoleonte. ἱερός ἀνὴρ tra storia e propaganda*, 2018, pp. 346, € 26.00 – ISBN 9788863445251.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2019
da *Bibliografica*
Castel Frentano (Ch)

per conto della
Casa Editrice Carabba srl Lanciano
Variante Frentana C.da Gaeta, 37
Tel. e Fax 0872.717250
www.editricecarabba.it
info@editricecarabba.it